

Aggiornamento del Regolamento Generale

Il Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana è stato aggiornato in data 26 novembre 2009 in conseguenza delle modifiche regolamentari apportate dalla Deputazione Nazionale nella riunione del 23 novembre u.s.

Documenti



[Regolamento Generale \(257.92 KB\)](#)

REGOLAMENTO GENERALE

DELLA

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

*Approvato con delibera della Deputazione Nazionale
nella riunione dell'11 gennaio 2007*

*Aggiornato nelle riunioni del:
24 ottobre 2007, 18 novembre 2008, 22 aprile 2009, 23 novembre 2009*

2009

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I -	Oggetto del regolamento	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	5
Art. 2 -	Definizioni	5
TITOLO II -	Gli organi della Borsa Merci Telematica Italiana	
Capo I -	Deputazione Nazionale	
Art. 3 -	Composizione	8
Art. 4 -	Segreteria.....	8
Art. 5 -	Compiti	9
Art. 6 -	Convocazione	9
Art. 7 -	Costituzione dell'organo collegiale e validità delle deliberazioni	10
Art. 8 -	Pubblicità dei provvedimenti	11
Art. 9 -	Finanziamento	11
Capo II -	Società di Gestione	
Art. 10 -	Soci, natura giuridica e denominazione	11
Art. 11 -	Compiti	12
Capo III -	Le camere di Commercio	
Art. 12 -	Compiti	13

PARTE II - DISCIPLINA DEI MERCATI TELEMATICI

TITOLO I - Disciplina delle Negoziazioni

Capo I - Principi Generali

Art. 13 - Ambito di applicazione	14
Art. 14 - Tipologia di negoziazioni telematiche e autorizzazioni ..	15

Capo II - Comitati di Filiera

Art. 15 - Costituzione	15
Art. 16 - Compiti	16
Art. 17 - Convocazione	16

TITOLO II - Ammissione alle Negoziazioni

Art. 18 - Accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana Principi Generali	17
Art. 19 - Negoziazioni	17
Art. 20 - Soggetti abilitati all'intermediazione telematica	17
Art. 21 - Requisiti per l'ammissione alle negoziazioni dei soggetti abilitati all'intermediazione telematica	19
Art. 22 - Procedura di iscrizione all'elenco per i soggetti abilitati all'intermediazione telematica	21
Art. 22 bis - Permanenza dei requisiti per l'ammissione alle negoziazioni dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica.....	24
Art. 23 - Obblighi dei soggetti abilitati all'intermediazione Telematica	24
Art. 24 - Operatori accreditabili	25
Art. 25 - Requisiti per l'accreditamento degli Operatori	26
Art. 26 - Procedura di accreditamento degli Operatori	27
Art. 26 bis - Permanenza dei requisiti per gli Operatori accreditati ..	28
Art. 27 - Obblighi degli Operatori Accreditati	28

TITOLO III - Attività di indirizzo Generale e di Vigilanza

Capo I - Indirizzo Generale

Art. 28 - Attività di indirizzo	29
---------------------------------------	----

Capo II - Vigilanza

Art. 29 - Ambito di applicazione	30
--	----

Art. 30 - Attività di Vigilanza	30
---------------------------------------	----

Art. 31 - Elenco	30
------------------------	----

Art. 32 - Provvedimenti nei confronti della Società di Gestione ...	31
---	----

Art. 33 - Provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica	32
--	----

Art. 34 - Attività di supporto alla funzione di vigilanza della Deputazione Nazionale	33
--	----

Art. 35 - Procedura di accertamento delle violazioni	34
--	----

Art. 36 - Impugnazione	35
------------------------------	----

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - Disposizioni finali

Art. 37 - Diritto applicabile	36
-------------------------------------	----

Art. 38 - Adozione Regolamento Generale e banca dati	36
--	----

Art. 39 - Variazioni del Regolamento Generale	36
---	----

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento della Borsa Merci Telematica Italiana , ed in particolare disciplina:
 - a) gli Organi della Borsa Merci Telematica Italiana, definendone i compiti;
 - b) le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana;
 - c) le attività di vigilanza e di controllo e le modalità di accertamento delle violazioni;
 - d) la pubblicazione e diffusione delle informazioni e dei provvedimenti;
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.M. 6 aprile 2006, n. 174.

ART. 2

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

Borsa Merci Telematica Italiana Mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la Piattaforma Telematica, accessibile da postazioni remote;

Piattaforma Telematica Infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate;

Società di gestione Organo della Borsa Merci Telematica

	Italiana che predispone, organizza e gestisce la Piattaforma Telematica;
<i>Deputazione Nazionale</i>	Organo della Borsa Merci Telematica Italiana con funzioni di vigilanza e di indirizzo generale;
<i>Camere di Commercio</i>	Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
<i>Unioncamere</i>	Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, e successive modificazioni;
<i>Soggetti abilitati all'intermediazione</i>	I soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale aventi la funzione di raccogliere e gestire gli ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana;
<i>Impresa di investimento comunitaria</i>	L'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea.
<i>Impresa di investimento extracomunitaria</i>	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
<i>Imprese di investimento</i>	Le SIM, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
<i>Società di Intermediazione Mobiliare</i>	L'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

	previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
<i>Operatori accreditati</i>	Operatori professionali qualificati che negoziano attraverso i Soggetti abilitati all'intermediazione;
<i>Testo Unico Bancario (T.U. bancario)</i>	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
<i>Mercati</i>	I mercati telematici disciplinati dai Regolamenti speciali di prodotto approvati dalla Deputazione Nazionale su proposta della Società di gestione;
<i>Regolamento Generale</i>	Il presente provvedimento;
<i>Regolamenti speciali di prodotto</i>	Disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.

TITOLO II
GLI ORGANI DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

CAPO I
DEPUTAZIONE NAZIONALE

ART. 3

(Composizione)

1. La Deputazione Nazionale, costituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 6 aprile 2006, n. 174, è composta da sette componenti nominati dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. I componenti della Deputazione Nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi cessano anticipatamente dal proprio incarico a seguito della presentazione al Presidente di dimissioni scritte che possono essere accettate o rifiutate dalla Deputazione Nazionale. Il rifiuto è ammesso per una sola volta.

ART. 4

(Segreteria)

1. Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5, D.M. 6 aprile 2006, n. 174, l'Unioncamere istituisce la segreteria della Deputazione Nazionale, nominando il Segretario. Il Segretario Generale dell'Unioncamere, al fine di assicurare l'efficienza dei lavori, nomina il Segretario vicario che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Segretario della Deputazione Nazionale.

2. L'Unioncamere provvede, inoltre, a dotare la Segreteria della Deputazione Nazionale delle risorse necessarie per il corretto funzionamento della stessa.

3. La Segreteria cura la tenuta degli atti e dei documenti della Deputazione Nazionale, assicurando supporto alle attività e alle funzioni della stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 4, D.M. 6 aprile 2006, n. 174.

4. Il Segretario partecipa a tutte le sedute della Deputazione Nazionale e ne redige i verbali.

ART. 5

(Compiti)

1. La Deputazione Nazionale, secondo quanto disposto nell'art. 7, D.M. 6 aprile 2006, n. 174, esercita funzioni di indirizzo generale e di vigilanza della Borsa Merci Telematica Italiana, ed in particolare svolge i seguenti compiti:
 - a) vigila sulla Società di Gestione e sul funzionamento generale della Borsa Merci Telematica Italiana e dei mercati, adottandone il Regolamento Generale contenente le modalità di funzionamento della Deputazione Nazionale;
 - b) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
 - c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei Regolamenti speciali di prodotto, comunicandoli alla Società di Gestione;
 - d) adotta i Regolamenti speciali di prodotto, su proposta della Società di Gestione;
 - e) adotta il codice interno di comportamento della Società di Gestione;
 - f) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti della Società di gestione e dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il presente Regolamento, i Regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
 - g) iscrive in un apposito elenco, del quale cura la tenuta, i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 20 e stabilisce, su proposta della Società di Gestione, l'ammontare del deposito cauzionale infruttifero.

ART. 6

(Convocazione)

1. La Deputazione Nazionale è convocata dal Presidente di sua iniziativa o, quando ne sia fatta domanda scritta, da almeno un terzo dei suoi componenti mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il fax con conferma di ricezione e/o l'e-mail con conferma di ricezione, almeno otto giorni prima della seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 48 ore prima della seduta a mezzo di telegramma, e-mail o fax.
4. In mancanza di dette formalità, la seduta si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità dei componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti che non siano all'ordine del giorno e sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. La Deputazione Nazionale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

ART. 7

(Costituzione dell'organo e validità delle deliberazioni)

1. La Deputazione Nazionale è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti.
2. La Deputazione Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo le ipotesi di cui al successivo art. 28, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno cinque membri.
3. Le sedute potranno essere tenute per video conferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente ed in tempo reale le proprie opinioni nella trattazione degli argomenti affrontati ed il proprio voto. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

ART. 8

(Pubblicità dei provvedimenti)

1. I provvedimenti e le deliberazioni della Deputazione Nazionale, che a giudizio della stessa Deputazione hanno una particolare rilevanza, sono pubblicati ad opera della Segreteria sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana entro gli otto giorni successivi alla loro adozione.
2. La Deputazione Nazionale, qualora lo ritenga necessario, può stabilire, al momento dell'adozione delle deliberazioni, forme di pubblicità ulteriori rispetto alla pubblicazione sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 9

(Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'attività della Deputazione Nazionale si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.
2. Ai componenti ed al Segretario Generale della Deputazione spetta un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per il Comitato di Presidenza dell'Unioncamere. Ai componenti della Deputazione con domicilio fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute in ragione del loro ufficio.

CAPO II

SOCIETA' DI GESTIONE

ART. 10

(Soci, natura giuridica e denominazione)

1. La Società di Gestione è costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580 esclusivamente da organismi di diritto pubblico, nonché dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio e dai consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi. La partecipazione maggioritaria alla Società di Gestione è riservata alle Camere di Commercio ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di Euro.

ART. 11

(Compiti)

1. La Società di Gestione svolge funzioni di interesse generale, garantendo l'unicità di funzionamento della Piattaforma telematica ed esercitando i seguenti compiti:
 - a) predispone e amministra la Piattaforma Telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;
 - b) propone alla Deputazione Nazionale i Regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione Nazionale stessa;
 - c) adotta le prescrizioni in conformità con le linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della Pubblica Amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;
 - d) si dota di un proprio codice di autodisciplina e di adeguate procedure interne cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dirigenti, i quadri e i dipendenti devono attenersi;
 - e) verifica, anche con il supporto delle Camere di Commercio, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - f) fornisce ai Soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla Piattaforma telematica;
 - g) determina i corrispettivi ad essa dovuti dai Soggetti abilitati all'intermediazione;
 - h) fornisce alle Camere di Commercio i servizi in materia di prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico;
 - i) fornisce ausilio alle attività di vigilanza della Deputazione Nazionale.
2. La Società di Gestione, nell'esercizio della sua attività, è tenuta a rispettare, ed eseguire diligentemente, quanto previsto nel presente regolamento e le disposizioni dettate dalla Deputazione Nazionale.

CAPO III
LE CAMERE DI COMMERCIO

ART. 12

(Compiti)

1. Le Camere di Commercio, con il coordinamento di Unioncamere, svolgono i compiti di cui all'art. 9 DM 6 aprile 2006, n. 174 e pertanto:
 - a) assumono la qualità di socio della Società di Gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la Società di Gestione stessa;
 - b) supportano a richiesta l'attività di verifica dei requisiti svolta dalla Società di Gestione;
 - c) assicurano, sul territorio nazionale, il supporto per consentire ai Soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica Italiana;
 - d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa Merci Telematica Italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;
 - e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa Merci Telematica Italiana.

PARTE II
DISCIPLINA DEI MERCATI TELEMATICI

TITOLO I
DISCIPLINA DELLE NEGOZIAZIONI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 13

(Ambito di applicazione)

1. La presente parte del Regolamento disciplina le negoziazioni sulla Piattaforma Telematica della Borsa Merci Telematica Italiana ed in particolare:
 - a) i compiti e il funzionamento dei Comitati di Filiera;
 - b) le condizioni e la procedura di ammissione dei soggetti interessati alle negoziazioni;
 - c) le attività di indirizzo generale e di vigilanza.
2. Le negoziazioni, al fine di consentire la migliore funzionalità delle transazioni telematiche, sono regolate da appositi Regolamenti Speciali di prodotto, che sono adottati dalla Deputazione Nazionale, su proposta della Società di Gestione, sentiti i Comitati di Filiera.
3. Salvo che il Regolamento Speciale di prodotto non preveda diversamente, le negoziazioni si svolgono in via telematica quotidianamente ed in trattazione continua.
4. I Regolamenti Speciali di prodotto fanno riferimento, laddove possibile, ai vigenti contratti italiani interassociativi specifici o ai contratti appositamente predisposti per il singolo prodotto o ai disciplinari di produzione per i prodotti a denominazione d'origine.

ART. 14

(Tipologia di negoziazioni telematiche e autorizzazioni)

1. Nella Borsa Merci Telematica Italiana è consentita la negoziazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici attraverso tre tipologie di contratti:
 - a) contratti a pronta consegna;
 - b) contratti a consegna differita nel tempo;
 - c) contratti a termine.
2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna ed i contratti a consegna differita nel tempo i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, del successivo art. 20.
3. Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alla lettera d), comma 1, del successivo art. 20.

CAPO II

COMITATI DI FILIERA

ART. 15

(Costituzione)

1. Per ogni categoria di prodotto, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione provvede ad istituire presso una Camera di Commercio socia un apposito Comitato di Filiera, il quale è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venti.
2. La Camera di Commercio, indicata dalla Società di Gestione come sede operativa del Comitato di Filiera, o la struttura da essa delegata, si impegna a prestare tutti i mezzi ed i servizi di segreteria necessari al fine di garantire la buona funzionalità del Comitato medesimo, in coordinamento con la Società di Gestione.
3. Il Presidente del Comitato di Filiera e tutti i suoi componenti sono nominati, su proposta della Camera di Commercio socia presso cui ha sede il comitato di filiera, dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.
4. I componenti del Comitato di Filiera restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, in caso di difficoltà di funzionamento o di inerzia del Comitato di Filiera, può revocare l'incarico ai singoli componenti dello stesso, ovvero revocare l'incarico all'intero Comitato.
6. Il Presidente del Comitato di Filiera ha il dovere di controllare che i componenti del Comitato svolgano correttamente e diligentemente l'incarico affidato dalla Società di Gestione.
7. Nel caso in cui uno o più componenti risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade dall'incarico e, in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione provvede alla nuova nomina, a norma del comma 3 del presente articolo.

ART. 16

(Compiti)

1. Il Comitato di Filiera svolge compiti di consulenza e di assistenza tecnica in favore della Società di Gestione al fine di promuoverne e svilupparne l'attività, e precisamente:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il Regolamento speciale di prodotto;
 - b) su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, fornisce informazioni e pareri tecnici in merito alla funzionalità delle negoziazioni telematiche;
 - c) formula, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, proposte per la migliore organizzazione dei servizi della Borsa Merci Telematica Italiana e lo sviluppo degli stessi.

ART. 17

(Convocazione)

1. Il Comitato di Filiera è convocato dal suo Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario. Può essere, inoltre, convocato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione quando ne faccia richiesta scritta (lettera raccomandata, e-mail, telefax o telegramma) almeno un terzo dei

componenti del Comitato di Filiera. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima del giorno della riunione a tutti i componenti del Comitato di Filiera ed al Presidente. In caso di urgenza la riunione del Comitato può essere richiesta a mezzo telegramma, e-mail o fax da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

2. Per la validità delle deliberazioni dei Comitati di Filiera è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO II

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

ART. 18

(Accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana - Principi generali)

1. L'accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana è riservato esclusivamente ai Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui all'art. 20 e che siano in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo del presente Regolamento.

ART. 19

(Negoziazioni)

1. Le negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana avvengono tra gli Operatori Accreditati per il tramite dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica.
2. Sono Operatori Accreditati i soggetti di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
3. L'accreditamento degli operatori segue la procedura di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 20

(Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica sono:

- a) gli agenti di affari in mediazione del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - b) gli agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - c) le Società di Capitali, aventi ad oggetto attività di intermediazione telematica, costituite da:
 - agenti di affari in mediazione del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro;
 - imprenditori di cui agli art. 2135 c.c.¹ e 2195 c.c.²;
 - imprenditori della pesca;
 - organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102³;
 - le società cooperative e loro consorzi, delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica.
 - d) le Imprese di Investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
2. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica raccolgono e gestiscono gli ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana, svolgendo le seguenti attività:
- ricevere le proposte di acquisto e le proposte di vendita;
 - inserire le suddette proposte sulla Piattaforma Telematica;
 - modificare e/o cancellare le proposte;
 - tenere costantemente informati gli operatori accreditati sullo svolgimento delle contrattazioni telematiche;

- assistere gli operatori accreditati durante la fase della stipulazione e dell'esecuzione del contratto telematico.

ART. 21

*(Requisiti per l'ammissione alle negoziazioni
dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica)*

1. Ai fini dell'ammissione alla negoziazione, i Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui al precedente art. 20 lett. a) e b), devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere la sede nel territorio della Comunità Europea;
 - b) essere iscritti nei ruoli formati dalle Camere di Commercio;
 - c) essere capaci di obbligarsi;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale di insolvenza;
 - e) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - g) non figurare negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da visura nazionale dei medesimi;
 - h) non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni;

- j) versare il deposito cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione Nazionale.
2. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, di cui alla lettera c) del precedente art. 20, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e j) del comma 1 del presente articolo devono altresì in via continuativa:
- a) essere iscritti nel Registro delle imprese della competente Camera di Commercio ove prescritto dalla legge;
 - b) adottare la forma di società di capitale;
 - c) avere la sede legale e la direzione generale della società nel territorio della Unione Europea;
 - d) presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
 - e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'art. 13 D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ⁴ e meglio specificati nel D.M. 11 novembre 1998, n. 468 ⁵;
 - f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ⁶;
 - g) nel caso di società per azioni, i titolari di partecipazioni devono avere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ⁷;
3. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, devono possedere in via continuativa i requisiti di cui al Titolo II Capo I art. 19 e di cui al Titolo II, Capo I, art. 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 58/1998⁸.
4. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui all'art. 20, comma 1, del presente Regolamento, che hanno sede in uno Stato della Comunità Europea diverso dall'Italia devono fornire analogo documentazione attestante l'idoneità a svolgere la loro attività sulla Borsa Merci Telematica Italiana nel rispetto del

presente regolamento e delle leggi comunitarie vigenti.

5. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica devono possedere una casella di posta elettronica certificata.
6. Verificata l'esistenza di tutti i requisiti in capo ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c) dell'art. 20 del presente Regolamento, la Deputazione Nazionale provvede alla loro iscrizione in un apposito elenco. Ai soggetti iscritti è fatto obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza i propri estremi di iscrizione.

ART. 22

*(Procedura di iscrizione all'elenco per i Soggetti abilitati
all'intermediazione telematica)*

1. Per essere ammessi alla Borsa Merci Telematica Italiana i soggetti di cui all'art. 20 del presente Regolamento devono essere iscritti all'elenco di cui all'art.31.
2. Ai fini dell'iscrizione i soggetti interessati devono compilare ed inviare telematicamente il Modulo di Iscrizione pubblicato sul sito www.bmti.it. Per maggiori informazioni i soggetti interessati possono contattare i funzionari della Società di gestione.
3. Una volta ricevuto il Modulo di Iscrizione la Società di Gestione effettua una sommaria verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento ai fini della ammissione alle negoziazioni sulla Piattaforma Telematica all'esito della quale provvede ad inviare nel termine di trenta giorni dal ricevimento del Modulo al soggetto richiedente il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, col quale il soggetto interessato deve dichiarare di possedere i requisiti richiesti dall'art. 21 del presente Regolamento.
4. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve essere debitamente sottoscritta:
 - nel caso di Impresa individuale, dall'imprenditore;
 - nel caso di Società in nome collettivo o Società semplice, da chi ne abbia la legale rappresentanza;
 - nel caso di Società in accomandita semplice, da chi ne abbia la legale

rappresentanza;

- nel caso di Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), da chi ne abbia la legale rappresentanza;
- nel caso di Consorzi e Cooperative, da chi ne abbia la legale rappresentanza.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 deve essere corredata dalla copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ed inviata, a mezzo del servizio postale, alla sede amministrativa ed operativa della Società di Gestione o, in alternativa, consegnata a mani di un Referente della Camera di Commercio territorialmente competente.

5. Il soggetto interessato, unitamente alla documentazione richiesta, deve altresì inviare la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa dovuta ai fini dell'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale.
6. La Società di Gestione, una volta ricevuta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione, deve tempestivamente inviarla alla Deputazione Nazionale, che, a seguito della verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dell'adempimento da parte del soggetto richiedente di tale obbligo tributario, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni, decorrenti da quello in cui la documentazione è pervenuta alla Deputazione Nazionale, a comunicare alla Società di Gestione se il soggetto richiedente è stato o meno iscritto nell'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica.
7. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento, la Deputazione Nazionale respinge la domanda di ammissione alla negoziazione con provvedimento motivato che deve essere tempestivamente comunicato all'interessato.
8. La Società di Gestione, a seguito dell'iscrizione nell'elenco dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica, invia al soggetto interessato il contratto di adesione in duplice copia.
9. Entrambe le copie del contratto devono essere debitamente sottoscritte a norma del precedente comma 4 e devono essere inviate a mezzo del servizio postale alla sede amministrativa ed operativa della Società di Gestione.
10. I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione del contratto di adesione,

dichiarano espressamente di accettare il presente Regolamento, i Regolamenti Speciali dei singoli prodotti nonché i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento alla procedura di iscrizione all'elenco, ivi compresi eventuali manuali operativi.

11. La Società di Gestione, una volta ricevuto il contratto di adesione in duplice copia, procede essa stessa alla sottoscrizione del contratto, che, una volta sottoscritto, deve essere rinviato al soggetto interessato. La Società di Gestione perfeziona la procedura di accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana comunicando inoltre, con lettere separate, l'IDENTIFICATIVO e la PASSWORD al soggetto interessato.
12. Il soggetto richiedente, all'atto della sottoscrizione del contratto di adesione, prende atto e presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, come la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), il codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero telefonico e di telefax. I suddetti dati saranno resi consultabili on-line sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana. La Società di Gestione si impegna a garantire che il trattamento di dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni operatore.
13. I Soggetti iscritti possono richiedere l'abilitazione ad operare sui Mercati mediante la semplice selezione degli stessi all'interno della Piattaforma Telematica.
14. La Deputazione Nazionale o, su richiesta della stessa, gli uffici della Società di Gestione provvedono, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 21 del presente Regolamento, in capo al soggetto abilitato e potranno allo scopo richiedere ulteriore o più aggiornata documentazione.
15. Tutta la documentazione di cui al presente articolo potrà essere acquisita e trasmessa dai soggetti interessati e dalla Società di Gestione anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine la Società di Gestione comunicherà sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale i

soggetti interessati potranno effettuare le comunicazioni previste nel presente Regolamento.

ART. 22-bis

*(Permanenza dei requisiti per l'ammissione alle negoziazioni
dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica)*

1. I Soggetti abilitati all'intermediazione garantiscono la permanenza dei requisiti di cui all'art. 21, nonché delle condizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
2. I Soggetti abilitati all'intermediazione comunicano, con le forme e nei tempi indicati nel presente Regolamento e nella documentazione di carattere tecnico operativo di accompagnamento al contratto di adesione ed accettati all'atto di sottoscrizione del contratto di adesione, ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione del Modulo di iscrizione.
3. Al venire meno anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alle negoziazioni previsti nell'art. 21 la Deputazione Nazionale dispone la sospensione dalle negoziazioni nonché l'immediato avvio della procedura prevista all'art. 35 del presente Regolamento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 33. E' sempre possibile per la Società di Gestione adottare il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 34, comma 1, del presente Regolamento.
4. Il provvedimento di sospensione va immediatamente comunicato al soggetto interessato.

ART. 23

(Obblighi dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. I Soggetti di cui all'art. 20 del presente Regolamento devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
 - b) comunicare alla Società di Gestione ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione del Modulo di iscrizione;

- c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- f) assicurare una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
- g) attenersi alle disposizioni di legge, del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali di prodotto ed alle disposizioni della Deputazione Nazionale, dei documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento alla procedura di iscrizione all'elenco, nonché delle loro successive modifiche ed integrazioni;
- h) corrispondere alla Società di Gestione i corrispettivi stabiliti nel contratto di adesione per i servizi dalla stessa erogati;
- i) versare la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione.

ART. 24

(Operatori accreditabili)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 per Operatori Accreditolabili si intendono gli Operatori aventi sede nel territorio della Comunità Europea e appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, che, alla data di adozione del presente Regolamento Generale, risultano già essere stati accreditati dalla Società di Gestione;
 - b) operatori della pesca e organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102⁹;
 - c) società cooperative e loro consorzi delle filiere agricola agroalimentare ed

- ittica;
- d) commercianti del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - e) utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nel settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - f) trasformatori operanti nel settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 - g) organismi associativi detentori delle merci agricole, agroalimentari ed ittiche;
 - h) produttori agricoli.

ART. 25

(Requisiti per l'accreditamento degli Operatori)

1. Gli operatori di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del precedente art. 24, ai fini dell'accreditamento per le negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana per il tramite dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere sede nel territorio italiano;
 - b) essere capaci di obbligarsi;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento e non avere in corso altre procedure concorsuali;
 - d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - f) essere iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio competente prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel settore dei prodotti agricoli, agroindustriali, zootecnici, ittici e tipici: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori,

- cooperative agricole, altri organismi associativi detentori della merce, produttori agricoli e operatori della pesca;
- g) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da visura nazionale dei medesimi;
 - h) possedere una casella di posta elettronica.
2. Gli operatori di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del precedente art. 24 che hanno sede in uno Stato della Unione Europea diverso dall'Italia, ai fini dell'accreditamento per le negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana per il tramite dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, devono fornire analoga documentazione attestante l'idoneità a negoziare nel rispetto del presente regolamento e delle leggi comunitarie vigenti.

ART. 26

(Procedura di accreditamento degli Operatori)

1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati devono compilare ed inviare telematicamente il Modulo di Accredimento pubblicato sul sito www.bmti.it. Per maggiori informazioni i soggetti interessati possono contattare i funzionari della Società di gestione o il Referente della Camera di Commercio territorialmente competente.
2. L'operatore, all'atto della compilazione del Modulo di Accredimento, prende atto e presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, come la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), il codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero telefonico e di telefax. I suddetti dati saranno resi consultabili on-line sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana. La Società di Gestione si impegna a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni operatore.
3. Una volta ricevuto il Modulo di Accredimento correttamente compilato ed a seguito di una verifica da parte della Società di Gestione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 25 del presente Regolamento, l'operatore

riceverà una comunicazione di conferma che accredita l'Operatore a negoziare sulla Piattaforma Telematica esclusivamente per il tramite dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione telematica.”

4. La Società di Gestione provvede, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 25 del presente Regolamento, in capo all'operatore accreditato e potrà allo scopo richiedere ulteriore o più aggiornata documentazione.

ART. 26-bis

(Permanenza dei requisiti per gli Operatori accreditati)

1. Gli Operatori accreditati assicurano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 25, nonché delle condizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
2. Gli Operatori accreditati comunicano alla Società di Gestione, con le forme e nei tempi indicati nel presente Regolamento e nella documentazione di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al Modulo di accreditamento ed accettati all'atto della sua sottoscrizione, ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione del suindicato Modulo di accreditamento.
3. Al venire meno anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accreditamento contenuti nell'art. 25 consegue la sospensione dalle negoziazioni nonché l'immediato avvio della procedura prevista all'art. 35 del presente Regolamento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 33. E' sempre possibile per la Società di Gestione adottare il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 34, comma 1, del presente Regolamento.
4. Il provvedimento di sospensione va immediatamente comunicato al soggetto interessato.

ART. 27

(Obblighi degli Operatori accreditati)

1. Gli Operatori accreditati devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per l'integrità dei

- mercati.
- b) attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali di prodotto ed alle disposizioni della Deputazione Nazionale, dei documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento alla procedura di accreditamento, nonché delle loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli operatori accreditati sono soggetti alle medesime procedure di accertamento ed ai medesimi provvedimenti disciplinari previsti per i Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui al Titolo III Capo II del presente Regolamento.

TITOLO III

ATTIVITA' DI INDIRIZZO GENERALE E DI VIGILANZA

CAPO I

INDIRIZZO GENERALE

ART. 28

(Attività di indirizzo)

1. In conformità di quanto stabilito dal D.M. 6 aprile 2006, n. 174 la Deputazione Nazionale svolge funzioni di indirizzo generale della Borsa Merci Telematica Italiana, ed in particolare:
- a) adotta il Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, contenente le modalità di funzionamento della Deputazione Nazionale, e le relative modifiche;
- b) formula gli schemi ed i criteri generali di redazione dei Regolamenti speciali di prodotto e le relative modifiche;
- c) adotta i Regolamenti speciali di prodotto su proposta della Società di Gestione.

CAPO II

VIGILANZA

ART. 29

Ambito di applicazione

1. Il presente capo del Regolamento disciplina le modalità di controllo sulla Borsa Merci Telematica Italiana ed i provvedimenti che, in caso di accertata violazione, possono essere adottati dalla Deputazione Nazionale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo, la Deputazione Nazionale, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti sul mercato, si avvale dell'ausilio della Società di Gestione.

ART. 30

(Attività di Vigilanza)

1. La Deputazione Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza deve:
 - a) controllare costantemente il funzionamento della Borsa Merci Telematica Italiana e, a tale scopo, può acquisire i contratti conclusi sulla Piattaforma Telematica di contrattazione e si avvale anche di un resoconto periodico redatto dalla Società di Gestione;
 - b) controllare le modalità di Gestione e di accesso alla Piattaforma Telematica;
 - c) controllare le procedure di accreditamento degli operatori;
 - d) vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento della Società di Gestione, nonché sull'adempimento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa in vigore.

ART. 31

(Elenco)

1. La Deputazione Nazionale iscrive in un apposito elenco i Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 20, e ne cura la tenuta secondo le tecniche informatiche.
2. Nell'elenco, per ogni Soggetto abilitato all'intermediazione telematica iscritto,

sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) la sede legale;
 - d) partita iva/codice fiscale.
3. La Deputazione Nazionale provvede ad aggiornare e rendere pubblico l'elenco dei Soggetti abilitati all'Intermediazione tramite il sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana.
 4. La Deputazione Nazionale provvede a cancellare il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica su sua richiesta scritta ovvero in caso di accertata perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
 5. Il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica cancellato su sua richiesta dall'elenco può chiederne la reinscrizione volontaria secondo la procedura di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
 6. Il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica radiato dall'elenco per accertata perdita dei requisiti richiesti può chiedere di essere nuovamente iscritto secondo la procedura di cui all'art. 22 del presente Regolamento, purchè di nuovo in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 ed in presenza delle condizioni previste nell'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 32

(Provvedimenti nei confronti della Società di Gestione)

1. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui al presente Regolamento o in caso di mancata o non corretta esecuzione di una delle disposizioni dettate dalla Deputazione Nazionale, la Società di Gestione incorre in uno dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei ventiquattro mesi precedenti la violazione:
 - a) richiamo scritto, nel caso in cui si tratti di una lieve inosservanza e nei ventiquattro mesi precedenti non sia stata ravvisata la violazione della stessa norma del regolamento;

- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).
Nel determinare la sanzione pecuniaria la Deputazione Nazionale tiene conto della gravità del fatto.
2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono destinate alle finalità istituzionali della Deputazione Nazionale.

ART. 33

(Provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui al presente Regolamento o, in caso di inosservanza delle norme di correttezza, trasparenza e diligenza che regolano la Borsa Merci Telematica Italiana, il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica incorre in uno dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei ventiquattro mesi precedenti la violazione:
 - a) richiamo scritto in forma pubblica;
 - b) sospensione fino a 18 mesi dall'accesso alla Borsa Merci Telematica. Tale sospensione si estende a tutti i mercati per i quali il soggetto è abilitato a negoziare;
 - c) radiazione dall'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica.
2. Nelle ipotesi di rilevata insussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, la Deputazione Nazionale dispone la immediata sospensione dall'elenco e la conseguente inibizione dell'attività di negoziazione in tutti i mercati, dando contestualmente avvio alla procedura di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
3. La Deputazione Nazionale comunica i provvedimenti di cui ai commi precedenti alla Società di Gestione che deve tempestivamente adottare tutte le misure necessarie.
4. La Deputazione Nazionale adotta i suoi provvedimenti seguendo la procedura indicata nell'art. 35 del presente Regolamento.
5. I provvedimenti previsti al comma 1 sono resi pubblici mediante avviso sul sito della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 34

(Attività di supporto alla funzione di vigilanza della Deputazione Nazionale)

1. In conformità con quanto stabilito dal precedente art. 29, comma 2, qualora nell'esercizio della sua attività la Società di Gestione acquisisca elementi che possono evidenziare situazioni o comportamenti pregiudizievoli per il funzionamento della Borsa Merci ovvero ravvisi una inosservanza del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali di prodotto e di ogni altra disposizione vigente da parte di un Soggetto abilitato all'intermediazione o da parte di un Operatore Accreditato, può inviare un richiamo in forma scritta o, in caso di urgenza, inibire lo svolgimento delle negoziazioni su uno o più mercati per un periodo non superiore a 90 giorni. In tale caso la Società di Gestione deve dare immediata comunicazione alla Deputazione Nazionale del provvedimento assunto e trasmettere alla stessa tutta la documentazione necessaria. La Deputazione Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società di Gestione, deve dare avvio alla procedura di accertamento prevista dall'articolo che segue.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo può essere modificato o revocato in ogni momento dalla Società di Gestione per ordine della Deputazione Nazionale.
3. Nel caso in cui la Società di Gestione accerti lievi inosservanze delle norme del Regolamento può invitare i soggetti interessati ad un adeguato rispetto delle medesime norme, regolarizzando la propria posizione, dandone sempre tempestiva comunicazione alla Deputazione Nazionale.
4. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica e gli Operatori accreditati che vogliano effettuare segnalazioni o lamentele sull'operato della Società di Gestione o che hanno ravvisato una presunta violazione alle norme del presente Regolamento da parte della Società di Gestione stessa possono darne notizia alla Deputazione Nazionale mediante comunicazione scritta o mediante segnalazione sul sito della Borsa Merci Telematica Italiana, utilizzando l'apposita casella di posta elettronica.

ART. 35

(Procedura di accertamento delle violazioni)

1. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui agli art. 32 e 33 del presente Regolamento viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva in cui la Deputazione Nazionale ne è venuta a conoscenza. In tale ultimo caso la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi due anni dalla presunta violazione.
2. La procedura è avviata dalla Deputazione Nazionale con l'invio al soggetto interessato di una comunicazione contenente:
 - a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di audizione per un esame congiunto della questione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che la Deputazione Nazionale intende applicare. In tal caso trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che il soggetto interessato abbia presentato una memoria scritta o richiesta di audizione, la Deputazione Nazionale applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
4. Qualora il soggetto interessato richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora la Deputazione Nazionale ritenga necessaria tale audizione, quest'ultima ne fissa la data comunicandola al soggetto interessato. Il soggetto interessato partecipa all'audizione anche a mezzo di suo legale rappresentante ovvero a mezzo di persona da lui appositamente delegata. Nel caso di mancata presentazione all'audizione, non dovuta da giustificati motivi, la Deputazione Nazionale procede sulla base degli elementi sino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, la Deputazione Nazionale, su richiesta dell'interessato, può fissare un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.
5. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi

precedenti, la Deputazione Nazionale assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsto al comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata dalla Deputazione Nazionale, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Le decisioni assunte dalla Deputazione Nazionale vengono tempestivamente comunicate al soggetto interessato con provvedimento motivato.

ART. 36

(Impugnazione)

1. Avverso i provvedimenti assunti dalla Deputazione Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni il soggetto interessato può ricorrere alla competente autorità giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

(Diritto applicabile)

1. Il presente Regolamento e le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi e le successive modifiche ed integrazioni sono disciplinati dal diritto italiano.

ART. 38

(Adozione Regolamento generale e banca dati)

1. La Deputazione Nazionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, adotta il presente Regolamento e si riserva di emanare, con effetto vincolante, le disposizioni di attuazione del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, i Regolamenti Speciali relativi ai singoli prodotti ed ogni altra disposizione procedurale occorrente al corretto funzionamento dei servizi della Piattaforma Telematica.
2. La banca dati della Borsa è gestita dalla Società di Gestione nel rispetto delle normative vigenti in merito al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196).

ART. 39

(Variazioni del Regolamento Generale)

1. Le modifiche o le integrazioni al presente Regolamento sono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana.

¹ Art. 2135 del codice civile:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

² Art. 2195 del codice civile:

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

³ D.Lgs 2005, n. 102, recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), L. 7 marzo 2003, n. 38.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005:

Art. 2. Organizzazioni di produttori. 1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Art. 5. Forme associate delle organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

-
- a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
 - b) gestire le crisi di mercato;
 - c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
 - d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
 - e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
 - f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.

⁴ Art. 13, D.Lgs 1998, n 58- *Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

⁵ **D.M. 11 novembre 1998, n. 468**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.

Articolo 1. *Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM società di gestione del risparmio e SICAV.*

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»), delle società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito «SICAV») devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Articolo 2. Situazioni impeditive.

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Articolo 3. Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o della *legge 31 maggio 1965, n. 575* e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

Articolo 4. Sospensione dalle cariche.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, *legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'art. 3, *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di

sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

⁶ Art. 15, comma 5, D.Lgs 1998, n. 58: La Banca d'Italia determina con regolamento:

- a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;
- b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

⁷ Art. 14, D.Lgs 1998, n. 58- *Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non può essere esercitato.
5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

⁸ Art. 27, D.Lgs 1998, n. 58 (*Imprese di investimento comunitarie*)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.
4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 28, D.Lgs 1998, n. 58 (*Imprese di investimento extracomunitarie*):

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
 - a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19, comma 1, lettere d), e) ed f);

-
- b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;
 - c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
 - d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;
 - e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dalle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali..

Art. 29, D.Lgs 1998, n. 58 (Banche):

1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

⁹ Art. 2, D.Lgs 2005, n. 102 - *Organizzazioni di produttori*.

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

- Art. 5, D.Lgs 2005, n. 102 - *Forme associate delle organizzazioni di produttori*.

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
- b) gestire le crisi di mercato;
- c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
- d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
- e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.